

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BB.2008.62  
(procedura accessoria: BP.2008.37)

## **Sentenza del 24 luglio 2008** **I Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,  
Tito Ponti ed Alex Staub,  
Cancelliere Lorenzo Egloff

---

Parti

A., rappresentato dall'avv. Diego Della Casa,

Reclamante

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Autorità che ha reso la  
decisione impugnata

**UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,**

---

Oggetto

Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore  
federale (art. 214 cpv. 1 PP)

**La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:**

che, con ordinanza del 28 marzo 2006, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha accolto la richiesta d'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di diversi soggetti – fra cui il qui reclamante – formulata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC);

che, con lettera dell'11 luglio 2008, l'UGIF ha informato il qui reclamante del fatto che l'istruzione preparatoria del caso che lo interessa si trova nella sua fase finale, invitandolo a presentare entro il 31 luglio 2008 eventuali complementi ai sensi dell'art. 115 PP;

che nel medesimo scritto l'UGIF ha informato il reclamante del fatto “che al momento della chiusura dell'istruzione verranno considerate unicamente le istanze che si fondano sugli elementi emersi a partire da ora” (v. act. 1.2);

che contro tale decisione il reclamante è insorto – per il tramite del suo patrocinatore – dinanzi a questa Corte, chiedendo l'annullamento della stessa ed il conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo (v. act. 1);

che in data 21 luglio 2008 l'UGIF ha revocato la decisione contestata;

che tramite la revoca della decisione impugnata l'UGIF ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;

che la desistenza di una parte giusta l'art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. TPF BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008; TPF BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);

che, pertanto, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;

che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soccombente ai sensi dell'art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 LTF;

che conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell'art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente;

che all'autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF);

che quale parte soccombente, l'UGIF è invece tenuto a risarcire ai reclamanti le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF);

che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene posta a carico dell'UGIF un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili;

**Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. La causa è stralciata dai ruoli.
2. La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. L'UGIF verserà ai reclamanti un importo di fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 24 luglio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Diego Della Casa
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali

**Informazione sui rimedi giuridici:**

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.